



**CITTA' DI BRUGHERIO**  
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**  
**Sezione: Polizia Amministrativa**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 79 DEL 06/05/2024**

**OGGETTO: ISTITUZIONE DI DIVIETO SOSTA E CHIUSURA VIA A. CAZZANIGA (INTERSEZIONE S. CLOTILDE) DAL 13 MAGGIO AL 21 GIUGNO 2024.**

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta presentata in data 23 aprile 2024 da OTTOLINA Mariangela in qualità di Amministratore unico dell'impresa Ronzoni srl con sede a Seveso in via Cacciatori delle Alpi 109, intesa ad ottenere un provvedimento di divieto di sosta con rimozione coatta in via A. Cazzaniga (tratto compreso tra via P. Cazzaniga e via S. Clotilde – tratto tra via S. Clotilde e il civ.80 con esclusione degli stalli perpendicolari all'asse della carreggiata) e chiusura della via A. Cazzaniga all'altezza dell'intersezione con la via S. Clotilde per realizzare un attraversamento pedonale rialzato;

PRESO ATTO che i lavori di cui sopra verranno eseguiti dal giorno 13 maggio al 21 giugno 2024;

VISTO l'affidamento dei lavori, da parte del Settore Territorio del Comune di Brugherio, avvenuto con C.U.P. I21B23000270004 – C.I.G. A03C116DCA;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, approvato con D. L.vo 30.04.1992 n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

RITENUTO quindi che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**ORDINA**

1. **Dal giorno 13 maggio al giorno 21 giugno 2024** per consentire i lavori indicati in premessa:
  - Istituzione di divieto di sosta 00-24 con rimozione coatta in **via A. Cazzaniga nel tratto compreso tra il civ. 80 e la via P. Cazzaniga** (con esclusione degli stalli posti perpendicolarmente all'asse della carreggiata).
  - Chiusura della **via A. Cazzaniga in corrispondenza dell'intersezione con la via S. Clotilde**, quest'ultima dovrà rimanere sempre percorribile in entrambi i sensi di marcia.



## CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

- Ripristino del doppio senso di circolazione nel tratto di via A. Cazzaniga compreso tra via P. Cazzaniga e via S. Clotilde, nel solo periodo di vigenza della presente ordinanza.
  
- 2. Per la sola vigenza della presente ordinanza è istituito **il divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata sul lato civici pari di via De Amicis**, al fine di rendere più fluida la circolazione veicolare per via P. Cazzaniga, con direzione A. Cazzaniga.
  
- 3. Il responsabile dell'impresa esecutrice dei lavori è incaricato dell'apposizione della segnaletica verticale di cantiere, come da Regolamento, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada. La ditta esecutrice dei lavori sarà responsabile dei danni eventualmente provocati a terzi derivanti dalla non adeguata e/o inidonea collocazione della segnaletica verticale.
  
- 4. In particolare, sarà cura della ditta esecutrice:
  - predisporre l'idonea segnaletica di divieto, obbligo e quella per la salvaguardia del transito pedonale;
  - mantenere condizioni di sicurezza nei confronti di pedoni e conducenti durante tutta la fase dell'esecuzione dei lavori;
  - perimetrare lo scavo e/o l'area di cantiere;
  - collocare in prossimità del cantiere opportuna segnaletica atta ad indicare l'inizio/fine cantiere, la presenza di "Lavori in Corso" e la prescrizione del limite di velocità di 30 Km/h, indicazioni per i pedoni, ed ogni altro segnale stradale da cantiere utile alla sicurezza di pedoni e veicoli;
  - garantire sempre il passaggio in sicurezza dei pedoni;
  - nelle strade a doppio senso, in caso di restringimento con transito alternato, dovrà essere sempre posta segnaletica atta a regolare le precedenzae, ovvero la presenza di moviere o semafori di cantiere;
  - la segnaletica verticale permanente dovrà essere installata secondo quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del D.P.R 495/1992;
  - per i segnali temporanei potranno essere utilizzati supporti, sostegni o basi mobili di tipo trasportabile che dovranno assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica;
  - per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possono creare pericolo o intralcio per la circolazione;
  - l'inizio e la fine dell'area cantiere dovranno essere adeguatamente delimitati con segnaletica complementare;
  - l'intero cantiere dovrà essere segnalato come da prescrizioni del Regolamento CDS e dovrà essere garantito nella massima sicurezza il transito pedonale;
  - la segnaletica e la delimitazione dell'area interessata dai lavori dovrà essere tenuta in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori, anche nelle ore notturne, con ausilio di lanterne a luce rossa;
  - gli operatori e i mezzi d'opera impiegati per i lavori dovranno essere costantemente visibili agli utenti della strada;
  - eventuali temporanei restringimenti della carreggiata dovranno essere opportunamente segnalati, istituendo senso unico alternato regolato da movieri;
  - eventuale presenza di segnaletica verticale in contrasto con il presente provvedimento verrà temporaneamente occultata a cura della ditta esecutrice;



## CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

- al termine dei lavori la ditta esecutrice provvederà al pieno ripristino della segnaletica precedentemente esistente in luogo.
- 5. In caso di differimento per motivi tecnici o impedimenti determinati da condizioni atmosferiche avverse, la ditta interessata provvederà ad avvisare tempestivamente la Polizia Locale all'indirizzo di posta elettronica e in detta circostanza questo Comando di Polizia Locale ha facoltà di modificare il contenuto del presente atto ordinatorio.
- 6. Il presente provvedimento verrà reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio nonché nei consueti modi di diffusione.
- 7. Gli organi di Polizia definiti dall'art 12 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 operanti sul territorio sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- 8. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si rimanda a quanto prescritto dalle norme Nuovo Codice della Strada (D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285), da quelle previste dal relativo Regolamento d'esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) nonché da quanto previsto dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (D.M. 10 luglio 2002 G.U. 26 settembre 2002 n. 226).

Contro la presente ordinanza è ammesso:

- entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, da parte di chiunque vi abbia interesse, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Legge 6/12/1971 n. 1034);
- entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segni apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, da parte di chiunque vi abbia interesse, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Si dà atto che:

- Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente firmatario del presente provvedimento;
- La pratica è stata trattata dall' Ass. Es. di Polizia Locale Gaspari Fabio.

In relazione all'adozione del presente atto, per il responsabile del procedimento interno, si attesta che:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Brugherio;



**CITTA' DI BRUGHERIO**  
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

- non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Brugherio.

A chiunque spetti è fatto obbligo di darne osservanza.

Il Dirigente  
Silverio Pavesi / InfoCert S.p.A.  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n  
82/2005 e s.m.i.)